

N. 25752/2013 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**-Sezione Undicesima Civile-**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc la seguente:

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 25752/2013 R.G. in data 8.04.2013, proposta da:

**(omissis)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in \_\_\_\_\_, di seguito per brevità: "ST.",

rappresentata e difesa dagli avv**(omissis)**, giusta procura alle liti ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione;

**-Attrice-**

contro:

**(omissis)**, **S.P.A.**, C.F. e P.I.: \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in \_\_\_\_\_: "(T)",

rappresentata e difesa dall'avv. Donato B. QUAGLIARELLA e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, corso Italia 68, presso e nello St. del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in calce all'originale della comparsa di costituzione e risposta;

**OGGETTO:** agenzia.

**CONCLUSIONI per l'Attrice:**

\* \* \* \* \*

**“Nel merito: - accertare e dichiarare la natura agenziale (ex artt. 1742 e segg. c.c.) del rapporto intercorso tra St. e (T) Macchine s.p.a.;**

**- accertare e dichiarare la sussistenza di grave inadempimento di (T) Macchine s.p.a., costituente giusta causa di recesso da parte dell'attore;**

**- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di applicazione di cui all'AEC di settore in merito agli istituti dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità suppletiva/scioglimento contratto, ovvero degli art. 1750 e 1751 c.c.;**

**- accertare e dichiarare tenuta la convenuta a corrispondere alla società attrice l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di € 25.000,00 e quella di cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi dell'AEC di settore in misura di € 71.318,71 (€ 52.994,12 + 18.324,59) ovvero ai sensi dell'art. 1751 c.c. in misura di € 43.960,00, o altra misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;**

**- per l'effetto, condannare, per le causali di cui in narrativa, la società (T) Macchine s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di St. 2 s.a.s. della somma di € 96.318,71 o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora o legali dalla data di maturazione del credito o dalla domanda al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria.**

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

**In via istruttoria:** si insiste per

a) l'esibizione dell'estratto del registro IVA e delle fatture di vendita della convenuta quantomeno in relazione al periodo 2011-2012, onde verificare la conclusione di affari nella zona assegnata all'agente, anche per il tramite dei soggetti indicati in narrativa (Zatton Gianpaolo e Itek Line s.r.l.);

b) l'esibizione dei Modelli 770 del periodo 2011-2012 per verificare se ai soggetti di cui sopra sono stati erogati compensi;

c) l'esibizione dell'estratto del registro IVA e delle fatture di vendita della convenuta in relazione ai clienti indicati nei prospetti riepilogativi annualmente inoltrati all'agente;

d) l'esibizione dei registri IVA e delle fatture di vendita della convenuta del periodo successivo alla risoluzione del rapporto di cui è causa, onde verificare la permanenza dei clienti acquisiti dall'attore;

e) CTU per verificare l'incremento del numero dei clienti nonché lo sviluppo degli affari con i clienti esistenti da parte della Società attrice, nonché la permanenza di vantaggi per la Preponente successivamente alla risoluzione del rapporto;

f) CTU contabile sulla quantificazione delle indennità di preavviso e fine rapporto spettanti alla Società attrice, nelle ipotesi previste dall'AEC di settore ovvero dal codice civile.”

\* \* \*

### **CONCLUSIONI per la Convenuta:**

“Piaccia all'Ill.mo signor Giudice adito, contestata ogni deduzione avversaria e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria ed ogni necessario accertamento, anche al fine della invocata decadenza di ogni diritto antecedente l'anno 2005 ex art. 1751, co. 5, cod. civ. con accertamento dell'interruzione del rapporto per almeno un anno, nel merito:

- respingere le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.”

## **FATTO E DIRITTO**

### **1. Allegazioni delle parti**

ST. ha evocato in giudizio (

### **7. Decisione della domanda attorea di accertamento della giusta causa di recesso**

L'accertata insussistenza di un rapporto agenziale è già di per sé dirimente ai fini della reiezione delle domande di sia accertamento della giusta causa di recesso e sia di condanna al pagamento delle indennità, tuttavia per completezza si osserva quanto segue. Il Tribunale evidenzia che, quand'anche, non si vede come, si potessero superare le carenze probatorie di cui sopra in punto di prova del contratto di agenzia, comunque parimenti non sussisterebbe la prova del diritto di ST. a risolvere il contratto per giusta causa con effetto immediato, di talché comunque non sarebbe dovuta né l'indennità sostitutiva del preavviso, né l'indennità ex art. 1751 cc, né l'indennità meritocratica e suppletiva di clientela ex AEC, per i seguenti motivi. ST. ha sostenuto di avere intrattenuto un rapporto agenziale per quasi venti anni, di avere più volte chiesto la formalizzazione del rapporto senza esito, di avere intimato la risoluzione per giusta causa in ragione di due asseriti inadempimenti della preponente: il diniego alla formalizzazione del rapporto per iscritto e la violazione della zona di esclusiva.

(T), oltre a negare l'esistenza dell'agenzia e della zona, ha anche negato di avere mai ricevuto richieste di formalizzazione del rapporto agenziale, negando altresì di avere violato un'esclusiva (inesistente) a favore di ST., altresì evidenziando che i documenti dimessi non provano alcunché.

Orbene, il Tribunale osserva che l'Attrice si è limitata ad allegare genericamente di avere chiesto la formalizzazione del rapporto senza mai specificare quando, come ed a quale persona di (T) abbia chiesto ciò: ST. non ha versato un solo documento che provi tale richiesta, nonostante la copiosa documentazione dimessa e, parimenti, non ha articolato alcun capitolo a sostegno della circostanza. La vaghezza assertiva e l'inconsistenza probatoria di una circostanza così rilevante, che l'Attrice avrebbe dovuto provare in ragione delle reiterate e specifiche contestazioni della circostanza operate da controparte, portano a concludere che ST. non ha mai chiesto in 20 anni di formalizzare un contratto per iscritto.

Parimenti, quanto alle lamentate violazioni della esclusiva di zona, ST. non solo non ha provato, ma neanche ha dedotto, di avere contestato alla asserita preponente tali violazioni. In definitiva, manca completamente la prova che ST. abbia contestato alla controparte le asserite violazioni, diffidandolo alla esatta esecuzione, come sarebbe stato necessario ex artt. 1453 e ss cc.

Non solo: dalla complessiva istruttoria risulta che dopo 20 anni di pacifica e proficua collaborazione commerciale, con soddisfazione di entrambe le parti, all'improvviso e senza nessuna doglianza -orale o scritta- preventiva, ST. ha comunicato una risoluzione in tronco, lamentando la mancata sottoscrizione di un contratto che non risulta che abbia mai chiesto di sottoscrivere e dolendosi di condotte di (T) asseritamente scorrette genericamente descritte e soprattutto apodittiche: il Giudice osserva che se ST. avesse provato l'esistenza dell'agenzia e l'esistenza di plurime richieste di formalizzare per iscritto l'agenzia, tanto sarebbe bastato a ritenere la giusta causa di recesso, ma ST. non ha provato né l'agenzia né le richieste, e quindi manca la prova della giusta causa di recesso.

Parimenti, se ST. avesse provato l'esistenza dell'agenzia con una zona in esclusiva a favore dell'agente, nonché l'esistenza di contestazioni a (T) per le lamentate violazioni, prima della comunicazione del recesso, allora tanto sarebbe bastato per fondare la prova della giusta causa di recesso: ma ST. nulla ha provato e dunque manca la prova della giusta causa di recesso.

In altre parole: proprio perché il contratto di agenzia si basa sull'obbligo di lealtà reciproca tra le parti, il rispetto di tale obbligo esige che l'agente, ove ritenga di implementare il suo diritto ad avere un contratto scritto, lo chieda alla preponente, e solo dopo averlo chiesto possa ritenere l'inadempimento della stessa e quindi comunicare il recesso per fatti attribuibili alla preponente. Parimenti, ove l'agente reputi che la preponente abbia commesso degli inadempimenti consistenti nella violazione della zona esclusiva, l'agente leale prima contesta il fatto alla preponente, attende le sue difese e dopo può assumere le determinazioni

opportune. Nella presente vicenda, l'assoluta mancanza di prova che ST. abbia chiesto la formalizzazione del contratto, nonché l'assoluta mancanza di deduzione e prova che ST. abbia contestato alla controparte l'asserita violazione dell'esclusiva, denotano che ST. non ha rispettato affatto il canone di condotta del contraente secondo lealtà (e secondo buona fede) e dunque minano in radice la legittimità del recesso per giusta causa asseritamente intimato, che o non può quindi considerarsi essere avvenuto per giusta causa, né per fatti attribuibili a (T). Si è trattato di un ordinario recesso ad nutum, onde, quand'anche ST. avesse provato l'esistenza dell'agenzia (ma così non è, per quanto scritto nel paragrafo 5 a cui si rinvia) comunque ST. non avrebbe diritto alle indennità sostitutive del preavviso, né alle indennità ex art. 1751 cc né alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica ex AEC ma solo, e sempre che provi l'agenzia (non provata) al FIRR.

## **8. Conclusioni ed istanze istruttorie**

Le domande di accertamento svolte da ST. contro (T) sono infondate per le plurime ragioni sopra viste e vanno, pertanto, rigettate.

Dalla reiezione delle domande discende pianamente la reiezione della domanda di condanna, con conseguente assorbimento della disamina delle difese svolte da (T) in punto di quantum debeat.

Per completezza si osserva che le istanze istruttorie di ST., già rigettate in fase istruttoria e parzialmente reiterate (limitatamente all'ordine di esibizione ed alla sollecitata CTU contabile) all'udienza di precisazione delle conclusioni, sono da disattendersi anche in questa fase decisionale, in quanto del tutto irrilevanti, oltre che esplorative.

## **9. Spese**

Le spese della causa vanno decise ai sensi degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione ratione temporis vigente alla data di proposizione della lite (2013): in forza di tali disposizioni le spese seguono la soccombenza salvo solo la soccombenza reciproca o altri gravi ed eccezionali motivi da esplicitarsi nella motivazione.

Come chiarito dalla Corte di legittimità, la soccombenza è espressione del principio di causalità della lite: in forza di tale principio chi ha promosso, o proseguito un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per avere ragione del suo buon diritto, deve tenere indenne controparte delle conseguenze economiche pregiudizievoli; il principio della causalità non ha una funzione sanzionatoria e, pertanto, prescinde dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014,

n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013, n. 25781; Cass. civ., sez. 3, 21.10.2009, ord. n. 22381).

Nel caso di specie, ST. è risultata integralmente soccombente su tutte le domande, onde va condannata a rifondere integralmente le spese di lite in favore di (T), non rilevandosi ragioni per discostarsi dal principio della causalità. Circa la liquidazione delle spese di (T), applicato il d.m. 55/2014, avuto riguardo all'opera difensiva prestata ed al valore della causa, desumibile dall'entità delle somme controverse (di valore compreso, sommando le due contrapposte domande, nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), si reputano congrui i parametri medi per le fasi processuali di St., introduttiva e decisionale ed aumentata del 50% la fase istruttoria (stante la gravosità dell'istruzione svolta, con 11 testi escussi e copiosi documenti versati, anche con esibizione) e, così, per complessivi € 16.130,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta.

### **P. Q. M.**

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

#### **rigetta**

tutte le domande attoree, in quanto infondate; letti gli artt. 91 e ss cpc,

#### **condanna**

ST. (omissis) a pagare a favore (T) MACCHINE S.P.A, a titolo di refusione integrale delle spese del processo, la somma di € 16.130,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale della Convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Milano, 27 marzo 2018

#### **il Giudice**

dott.ssa Ilaria Gentile